



Allegato "S" all'atto N. 28742/19570 di repertorio del notaio
Giammatteo Rizzonelli

STATUTO
"UNISERVIZI S.P.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società per azioni denominata **"UNISERVIZI S.p.A."**.

2. SEDE

2.1 La società ha sede in San Bonifacio (VR).

2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

3. DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

4. OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

a) gestione integrata delle risorse energetiche e quindi:

- produzione, trasporto, trasformazione, esportazione, importazione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, del gas e di qualunque forma di energia;
- installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile;
- controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93;

b) l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasformazione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati, la conservazione del patrimonio ambientale, il perseguimento della riduzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, l'attività di compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, anche promuovendo le capacità professionali e di impresa esistenti sul territorio e quindi organizzando corsi di formazione specialistici e convegni sul risparmio energetico;

c) la costruzione, la manutenzione e la gestione degli edifici in relazione a progetti di carattere energetico;

d) la progettazione e la direzione lavori per tutto quanto inerente l'oggetto sociale, la fornitura di consulenza tecnica e la certificazione in merito a progetti di carattere energetico;

- e) la costruzione, la manutenzione e la gestione di centrali elettriche alimentate a fonti sia alternative che convenzionali: idroelettrico, fotovoltaico, solare, eolico, biomasse, cogenerazione e altre forme di energia;
- f) la produzione di moduli e sistemi fotovoltaici, solari termici, nonché l'installazione, la manutenzione, la commercializzazione e la gestione degli stessi;
- g) la gestione di impianti tecnologici, elettronici, elettrici, termici, chimici, meccanici e di telecontrollo, ivi comprese la loro realizzazione e manutenzione, per la gestione di impianti energetici;
- h) la società può altresì proporre ad un soggetto terzo, sia pubblico che privato, l'investimento avente ad oggetto la realizzazione di impianti e/o altre attrezzature, procedendo preliminarmente ad un'analisi dello stato energetico delle strutture e delle attività del soggetto stesso, individuando e valutando le opportunità di risparmio energetico e/o approvvigionamenti energetici ad effetti emissivi minori o nulli del cliente, finanziare il progetto e procurare il rientro con i risparmi ottenuti dal cliente;
- i) la fornitura e l'assistenza finalizzata ad ottenere le agevolazioni di legge inerenti progetti di carattere energetico;
- j) la società si propone attraverso la propria struttura di coordinare e razionalizzare le attività dei privati e degli enti pubblici, onde consentire agli stessi di fornire adeguate soluzioni ai problemi inerenti alla progettazione e alla installazione di impianti, alle attività produttive ai complessi abitativi e commerciali, su tutta la gamma degli aspetti connessi alla progettazione e realizzazione di opere e insediamenti, anche ai fini della promozione e sviluppo dei programmi della Unione Europea;
- k) la prestazione di servizi nel campo energetico finalizzate alla compressione dei consumi e dei costi ed alla riduzione dell'inquinamento;
- l) l'ideazione, la sperimentazione, l'acquisto e la rivendita di materiali, impianti, sistemi e tecnologie finalizzati all'efficienza, al controllo, al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- m) la consulenza energetica, l'esecuzione di studi di fattibilità e progetti come fornitore o nella funzione di promotore;
- n) far parte di associazioni temporanee di impresa per partecipare a gare pubbliche e private, ricercare finanziamenti di qualsiasi natura e da qualsiasi ente, cartolarizzare crediti, partecipare a programmi con altri partners per lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti alternative per la produzione energetica;
- o) l'acquisto, per la rivendita, di competenze e servizi da studi professionali nel settore energetico e da istituti universitari; l'ideazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di banche dati di carattere energetico

territoriale;

p) l'ideazione, la realizzazione e la gestione, anche commercialmente, di procedure e sistemi relativi alla formazione del prezzo dell'energia, alla contabilizzazione dei buoni di emissione o di qualsiasi titolo relativo all'energia ed all'efficienza energetica;

q) la fornitura di servizi di consulenza e pianificazione, normazione e stesura delle leggi a enti governativi ed alle amministrazioni locali; l'attuazione di compiti istruttori e di sportello informativo in ambito energetico;

r) gestione integrata delle risorse idriche e quindi:

- captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;

- raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;

- costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

- progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

s) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche;

- costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

- bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

4.2 La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:

- reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;

- posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;

- impianti di illuminazione pubblica;

- impianti semaforici e di segnaletica luminosa;

- gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);

- consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale;
- consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- realizzare attività di raccolta, gestione, inserimento, trattamento, elaborazione, analisi, monitoraggio e diffusione di dati anche in riferimento al catasto edilizio urbano e dei terreni, all'imposta comunale sugli immobili ed altri tributi comunali, provinciali e di altri enti, nonché alle verifiche e controlli ambientali, con particolare riferimento agli impianti termici e tecnologici ad uso pubblico e privato;
- servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati e delle correlate azioni autorizzatorie, di verifica e controllo;
- organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- prestazione di servizi e consulenza in campo amministrativo, tributario, catastale, anagrafico, informatico, organizzativo e gestionale degli enti pubblici e loro organismi partecipati e/o controllati;
- consulenza, assistenza, studi, accertamenti, riscossione e liquidazione di tariffe e tributi locali, controllo e riscossione delle entrate patrimoniali ed ogni altro servizio complementare in tale settore, compreso il relativo contenzioso;
- assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;
- imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
- realizzare e gestire dette attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti abilitati ai vari tipi di interventi.

4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

4.4 La società ha per oggetto anche lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

4.6 In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

4.7 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.718.860,00 (unmilionesettecentodiciottomilaottocentosessanta virgola zero zero) rappresentato da n. 1.718.860 (unmilionesettecentodiciottomilaottocentosessanta) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.

5.2 Esso potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei Soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. E' attribuita all'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste al punto 14.2 del presente Statuto, la determinazione dei vincoli di utilizzo e movimentazione delle eventuali riserve sovrapprezzo.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

6. AZIONI

6.1 Le azioni, ai sensi dell'art. 2348 Codice Civile, devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali

diritti. Esse possono essere suddivise in categorie con riferimento specifico alle convenzioni per la gestione di attività dei soci.

6.2 Le azioni sono create nelle seguenti categorie:

a) azioni correlate alla convenzione per la gestione della rete di distribuzione del gas servita dall'impianto di proprietà del Comune di Colognola ai Colli: n. 19.057 (diciannovemila cinquantasette), pari ad euro 19.057,00 (diciannovemila cinquantasette virgola zero zero);

b) azioni correlate alle reti e alla convenzione per la gestione della rete di distribuzione del gas servita dall'impianto presente nel territorio del Comune di Cologna Veneta: n. 399.546 (trecentonovantanovemila cinquecentoquarantasei) pari ad euro 399.546,00 (trecentonovantanovemila cinquecentoquarantasei virgola zero zero);

c) azioni correlate alle reti e alla convenzione per la gestione della rete di distribuzione del gas servita dall'impianto presente nel territorio del Comune di Lonigo: n. 564.333 (cinquecentosessantaquattromila trecentotrentatre) pari ad euro 564.333,00 (cinquecentosessantaquattromila trecentotrentatre virgola zero zero);

d) azioni correlate alle reti e alla convenzione per la gestione della rete di distribuzione del gas servita dall'impianto presente nel territorio del Comune di Soave: n. 564.207 (cinquecentosessantaquattromila duecentosette) pari ad euro 564.207,00 (cinquecentosessantaquattromila duecentosette virgola zero zero);

e) azioni correlate alle reti e alla convenzione per la gestione della rete di distribuzione del gas servita dall'impianto presente nel territorio del Comune di Zimella: n. 171.717 (centosettantunomila settecentodiciassette) pari ad euro 171.717,00 (centosettantunomila settecentodiciassette virgola zero zero).

Le suddette azioni correlate attribuiscono ai soci, dopo il subentro nel loro territorio del gestore d'ambito scelto con gara, il diritto di recedere dalla società nel caso in cui si avverino tutte e tre le seguenti condizioni: mancata aggiudicazione della nuova gara da parte della società, cessione dell'impianto di distribuzione del gas al nuovo gestore e riscossione del relativo valore di rimborso da parte della società.

In tal caso i soci che ne hanno diritto potranno recedere dalla società entro il termine di un anno dalla data in cui la società ha incassato il valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas presenti nel loro territorio comunale.

Il valore di liquidazione delle azioni - nell'ipotesi di recesso qui prevista - sarà pari al valore del patrimonio netto contabile correlato al socio recedente, determinato dopo la cessione dell'impianto di distribuzione presente nel suo territorio e l'incasso del relativo valore di rimborso da parte della società, detratti tutti gli oneri, tasse, imposte e spese applicabili alla

cessione dell'impianto.

6.3 Tutte le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatto salvo il diverso criterio di suddivisione degli utili e delle perdite secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26 (Utili) e fatto salvo il criterio di liquidazione di cui al precedente comma 6.2. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

6.4 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.

6.5 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del Codice Civile.

6.6 Le azioni sono nominative.

6.7 Le azioni costituenti il capitale sociale della Società sono gravate dal diritto di prelazione che compete ai soci i quali intendono mantenere la loro partecipazione all'interno della Società medesima. Pertanto, il socio che intende vendere le proprie azioni deve darne informazione a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notizia. Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il numero delle azioni sia insufficiente, si procederà al sorteggio. Il prezzo delle azioni sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale esistente all'atto della cessione. La valutazione potrà essere affidata al giudizio di un esperto nominato dalle parti. In caso di disaccordo deciderà l'organo Arbitrale previsto dal presente Statuto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso le azioni offerte in vendita potranno essere acquistate dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente disponibili. Non è ammessa la donazione delle azioni a meno che gli altri soci non acconsentano per iscritto.

La cessione a soggetti privati può avvenire nei limiti previsti e secondo le norme e le procedure di legge.

Ogni trasferimento posto in essere in violazione di quanto sopra comporterà, oltre all'inefficacia assoluta della cessione, il divieto per l'organo amministrativo di trascrivere nel libro soci il nominativo dei cessionari.

6.8 Qualsiasi comunicazione di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo deve essere fatta con lettera raccomandata a/r o telegramma o telex confermati con lettera raccomandata a/r

sempre con copia a tutti i soci ed all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della sede della società.

6.9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla costituzione e alla cessione del diritto di usufrutto sulle quote, nonché alla cessione del diritto di opzione, ma in quest'ultimo caso tutti i termini sono ridotti alla metà.

PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

7. PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA

7.1 Il capitale sociale della Società dovrà essere di proprietà, in misura almeno pari al 51% dello stesso, di Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di consorzi o società di capitali comunque controllate da Comuni, Province o da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000.

7.2 E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'articolo 7.1.

7.3 I Comuni, le Province ed i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 che, in forza del successivo articolo 17, hanno diritto di nominare uno o più amministratori, non esprimono il loro voto nell'ambito dell'assemblea ordinaria in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli amministratori non designati ex art. 2449 del Codice Civile.

8. LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

8.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli di cui all'articolo 7 che precede di detenere partecipazioni azionarie maggiori del 41% (quarantuno per cento) del capitale della società. Tutti i limiti al possesso azionario privato di cui al presente statuto decadono comunque allorché venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico.

8.2 La previsione riguardante il suddetto limite massimo del possesso azionario si riferisce esclusivamente alle azioni che conferiscono il diritto di voto nelle assemblee.

ASSEMBLEE

9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1 Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.

9.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

9.3 Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.4 L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

10. MODALITA' DI CONVOCAZIONE E ASSEMBLEA TOTALITARIA

10.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso, contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sui quotidiani "L'ARENA" E "IL GIORNALE DI VICENZA" almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In alternativa, la notifica della convocazione potrà essere effettuata mediante raccomandata A/R, telefax o posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal destinatario, purché ne venga accertata la ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

10.2 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

10.3 Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano la maggioranza dell'Organo Amministrativo e la maggioranza del Collegio Sindacale.

11. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

12. RAPPRESENTANZA

Ogni Azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge. E' di competenza del presidente dell'assemblea constatare la regolarità formale delle deleghe.

13. PRESIDENZA

13.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.

13.2 Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.

14. VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

14.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

14.2 Le deliberazioni di assemblea straordinaria aventi ad oggetto le modifiche degli articoli 7, 8, 14 e 17 dello Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale intervenuto in assemblea, se necessario arrotondato per difetto.

14.3 In conformità a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 almeno dieci Enti pubblici soci rappresentativi almeno del 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale, potranno motivatamente esercitare il diritto di veto all'adozione delle deliberazioni assembleari aventi per oggetto lo scioglimento, la scissione e la fusione della società, il trasferimento dell'azienda, le modifiche statutarie tendenti a sopprimere o modificare i poteri previsti dal presente paragrafo, il tutto nel rispetto degli scopi e delle modalità disciplinati dal D.P.C.M. 10 febbraio 2000.

14.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15. VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

16. ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche non Soci, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

16.2 La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

17. NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo verrà nominato secondo quanto di seguito previsto.

17.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile i soci pubblici indicati al precedente punto n. 7.1 hanno diritto di nominare n. 1 amministratore ciascuno.

17.3 Le nomine così effettuate faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli enti pubblici aventi diritto. La nomina così effettuata sarà inoppugnabile nei confronti della Società da parte degli enti pubblici aventi diritto.

17.4 Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati ex art. 2449 Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà il medesimo Ente che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto.

In caso contrario la sostituzione degli amministratori avverrà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

17.5 Gli amministratori designati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rinominati e restano in carica per tutta la durata dell'organo amministrativo.

17.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, la loro sostituzione avviene ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

17.7 Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero organo amministrativo.

17.8 L'organo amministrativo, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino

all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.

18. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

18.1 Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

18.2 Il Consiglio elegge, tra i propri membri, uno o due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

18.3 Al Vice Presidente vicario, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spetteranno le funzioni del Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente vicario le sue funzioni saranno svolte dall'altro Vice Presidente.

19. CONVOCAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 L'organo amministrativo si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che l'Amministratore unico ovvero il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

19.2 La riunione viene convocata dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma o telefax da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

19.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente vicario secondo quanto previsto dal precedente articolo 18.

20. VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4, se necessario arrotondati per difetto, dei componenti in carica, in ordine alla:

- nomina e/o revoca del Presidente e dei Vice Presidenti;
- nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale;
- costituzione e composizione del comitato esecutivo, nomina e/o revoca dei componenti del Comitato Esecutivo;
- determinazione dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale e/o al Comitato Esecutivo e loro modifiche;
- approvazione e modifiche di eventuali piani pluriennali o business plans;
- assunzione e/o nomina, su proposta dell'amministratore delegato, dei dirigenti responsabili di ciascuna area funzionale;
- assunzione e dismissione di partecipazioni;
- acquisto e/o vendita di beni immobili;

- rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;
- designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;
- partecipazione a gare e/o a procedure ad evidenza pubblica che comportino l'assunzione di obblighi contrattuali eccedenti euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

20.4 Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

21. VERBALE DELLE RIUNIONI

Le deliberazioni dell'organo amministrativo si fanno constare da verbale sottoscritto dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente e dal Segretario.

22. ESERCIZIO DEI POTERI

22.1 L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.

22.2 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile. L'organo amministrativo può nominare il direttore generale, procuratori ad negotia, mandatari in genere per atti determinati o categorie di atti, determinandone le facoltà e la remunerazione.

22.3 L'organo amministrativo potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. Il Comitato Esecutivo delibererà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

22.4 In via di urgenza motivata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al

Consiglio di Amministrazione.

23. RAPPRESENTANZA

L'Amministratore unico ovvero il Presidente rappresentano la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati.

SINDACI

24. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 Il collegio sindacale, nominato a norma di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

24.3 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.4 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

24.5 Al Collegio Sindacale può essere attribuita nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2409 bis, comma 2, con deliberazione dell'Assemblea, anche la funzione della revisione legale dei conti, nel qual caso sarà integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

24.6 In presenza dei casi in cui la legge impone che la revisione legale dei conti sia svolta necessariamente da un revisore esterno, l'Assemblea procederà alla nomina di tale soggetto di controllo ai sensi dell'art. 2409-bis, commi 1° e 2°, del Codice civile.

BILANCIO ED UTILI

25. BILANCIO DI ESERCIZIO

25.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale secondo le seguenti regole:

- a) determina il risultato correlato alle varie categorie azionarie;
- b) per la determinazione del risultato di cui al punto precedente contabilizza gli oneri ed i proventi di diretta imputazione alle specifiche attività correlate alle varie categorie azionarie;
- c) le spese ed i proventi generali sono imputati in proporzione ai ricavi delle attività correlate alle varie categorie

azionarie;

d) consolida i rendiconti correlati ad ogni categoria azionaria per formare il bilancio della società a norma di legge.

25.3 L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

26. UTILI

26.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

26.2 Gli utili e le perdite vengono ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) i risultati di esercizio, positivi o negativi, ottenuti con la gestione di attività non riferite a particolari categorie azionarie sono ripartiti indistintamente a tutte le azioni in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale;

b) i risultati di esercizio, positivi o negativi, riferiti alle attività correlate a particolari categorie di azioni sono attribuiti unicamente alla specifica categoria;

c) gli utili conseguiti con la gestione delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) sono distribuiti solamente dopo la compensazione delle perdite maturate da ciascuna attività negli esercizi precedenti e comunque nel rispetto del limite massimo degli utili risultanti dal bilancio della società nonché degli altri vincoli imposti dalla legge e dal presente statuto.

26.3 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

27. PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

28. LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

29. DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Verona il quale dovrà provvedere alla nomina entro

quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitro sarà presso il suo domicilio. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette all'arbitrato le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

29.2 Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

F.to GASPARONI Nicola

F.to BONAVENTURA Edoardo

F.to RESTELLO Luca

F.to DAL PRA' Antonio

F.to SEGANTINI Alessia

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio